



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 139 DEL 17/02/2023

SETTORE: FINANZIARIO, TRIBUTI, FUNDRAISING, LOGISTICA E CONTRATTI  
SERVIZIO: CONTRATTI, CONTENZIOSO E SERVIZI INTERNI

**OGGETTO:** SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE - AFFIDAMENTO (CIG Z0A39FB0E5).

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE**

#### **Visti:**

- gli artt.107, comma 3, lett. b-c-d) e 109, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di impegno di spesa e di relative regole per l'assunzione;
- il D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;
- l'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di congruità del costo del lavoro;
- l'art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate;
- l'art. 8 del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169, esecutiva;

#### **Richiamati:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2022, n. 61, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2023, 2024, 2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale 21/12/2022, n. 157, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023, 2024, 2025;
- la determinazione dirigenziale 14/09/2020, n. 444 ad oggetto "Aggiudicazione servizi assicurativi diversi"
- la determinazione dirigenziale n. 534 del 27/10/2020 con la quale veniva indetta una gara per il servizio di Tutela Legale;
- la determinazione dirigenziale n. 628 del 2/12/2020 con la quale si prendeva atto della diserzione della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Tutela legale e la non convenienza economica a procedere oltre;
- la determinazione dirigenziale 16/11/2021 n. 619 ad oggetto "Aggiudicazione servizio di Brokeraggio assicurativo – anni 2022-2023 con possibilità di rinnovo. CIG 88367458A8";
- la proposta di determinazione dirigenziale in data 16/02/2023 recante il numero 934, predisposta dal responsabile del procedimento cui essa afferisce, dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente - la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità, la sottoscrizione e la regolarità tecnica nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 - e i cui contenuti si intendono a tutti gli effetti trasfusi nel presente provvedimento;

**Premesso che:**

- con determinazione dirigenziale 14/09/2020, n. 444 ad oggetto "Aggiudicazione servizi assicurativi diversi" non veniva aggiudicato il lotto 3 - Tutela Legale - per diserzione della gara;
- anche alla successiva procedura negoziata per l'affidamento della Polizza Tutela Legale nessuna compagnia assicurativa presentava la propria offerta;
- con determinazione dirigenziale n. 628 del 2/12/2020 si prendeva atto della diserzione della procedura negoziata per il suddetto servizio evidenziando al contempo la non convenienza economica a procedere oltre;
- con la complessità della vita amministrativa dell'Ente e della legislazione vigente, gli amministratori e i dipendenti sono costantemente esposti nel loro operato e, di conseguenza, è esposto l'Ente relativamente ai rimborsi dovuti agli stessi nel caso di assoluzione;
- l'art 58 C.C.N.L. 2019/2021 - comparto funzioni Locali - prevede il patrocinio legale per i dipendenti pubblici secondo la disciplina di cui all'art. 59 del medesimo contratto;
- l'art. 86, comma 5, del D.lgs 267/2000 prevede che l'Ente possa assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato;
- il Broker dell'Ente ha effettuato una ricerca di mercato, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'attivazione di una Polizza di Tutela Legale per amministratori e dipendenti;
- appare necessario procedere all'acquisizione del servizio assicurativo di Tutela Legale per la durata di un anno dalla stipula della relativa Polizza;

**Considerato che:**

- ai sensi dell'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, confermata da successive disposizioni normative, nel caso le Pubbliche Amministrazioni non utilizzino le convenzioni e gli accordi quadro attivi delle centrali acquisti nazionali (CONSIP) e regionali (ARCA) sono tenute ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità delle convenzioni stesse, nel caso di espletamento di procedure autonome di gara per acquisizione di beni o servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni;
- non risultano attualmente attive convenzioni o accordi quadro riguardanti l'oggetto della presente acquisizione - utilizzabili dall'Ente - della centrale acquisti nazionale (CONSIP SpA) o regionale (ARCA);
- non sono attivi prezzi di riferimento approvati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la tipologia di bene in acquisizione ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 convertito;
- sono state condotte verifiche volte ad accertare preventivamente l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in parola e non sono stati riscontrati i suddetti rischi e pertanto non risulta necessario procedere alla redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), tenuto conto che trattasi di servizi di natura intellettuale svolta esternamente all'Ente;
- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di determinazione a contrattare e precisato che con il presente atto si intende realizzare il fine di disporre di servizio assicurativo di Tutela Legale rivolto agli amministratori e dipendenti dell'Ente e stipulare uno specifico contratto avente ad oggetto il servizio in parola; il contratto verrà stipulato mediante formalizzazione tramite le piattaforme di acquisizione del mercato elettronico;
- alla presente procedura si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 relative all'obbligo di acquisizione di forniture e servizi mediante modalità aggregative tra enti ovvero ricorrendo agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento in parola non può essere suddiviso in lotti funzionali o prestazionali trattandosi di un'unica tipologia di servizio;
- appare quindi necessario attivare una procedura di negoziazione con richiesta ad operatore economico iscritto al mercato elettronico della pubblica amministrazione nazionale (MEPA) mediante utilizzo della relativa piattaforma, tenuto conto che il valore dell'appalto non

supera il limite di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – come temporaneamente modificati dall'art. 1, comma 2, lettera a) dal D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito nella L. 11/09/2020, n. 120 - e valutata l'opportunità di procedere ad affidamento diretto per economia della procedura;

- si è proceduto a richiedere con le modalità suddette preventivo tecnico/economico (scheda offerta economica e tecnica TD Mepa 3422694 allegate parte integrante al presente atto) a ITAS Mutua – Trento -, Società che in seguito alla ricerca di mercato effettuata dal Broker aveva manifestato il proprio interesse e aveva presentato offerte tecnica ed economica - agli atti del presente fascicolo -, ritenute congrue a soddisfare le esigenze dell'Ente;
- è valutata congrua, conveniente e sostenibile l'offerta in relazione ai contenuti tecnici e al prezzo proposto, tenuto conto del valore dell'appalto e della necessità di procedere celermente tramite diretto affidamento dell'appalto al fine di soddisfare quanto prima le esigenze delle strutture comunali;
- la presente procedura non rientra – per tipologia di servizio e/o valore – nei limiti di cui al D.P.C.M. 24.12.2015 (applicativo dell'art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014 convertito, come modificato dall'art. 1, comma 499, della L. 208/2015) riguardanti ulteriori obblighi di acquisizioni aggregate per tipologie specifiche di beni e servizi per importi annui superiori a soglie determinate dal medesimo decreto;
- al presente atto non risulta applicabile la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22 febbraio 2016, esecutiva, di approvazione delle Linee guida operative inerenti le clausole sociali negli appalti, tenuto conto che l'affidamento in parola non risulta particolarmente adatto ad essere acquisito da cooperative sociali di tipo B, come genericamente indicato nelle citate linee guida e tenuto conto dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016;
- il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall'art. 20, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli uffici e di servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169, esecutiva, in applicazione delle linee guida sul tema dell'Anticorruzione approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione del 12/12/2016, n. 72;
- non appaiono sussistere, per quanto a conoscenza, ipotesi di interferenza parentale rilevanti ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 06/11/2012, n. 190 e dell'art. 10, comma 2, lett. a) del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione annuale della Giunta comunale, in relazione ai soggetti che hanno preso parte con poteri decisori al presente atto;

**Ritenuto** di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che definisce di:

- affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Società ITAS Mutua - Via delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento – C.F. 00110750221 - P.IVA 02525520223, il servizio di Tutela Legale rivolto agli amministratori e dipendenti dell'Ente, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di stipula della copertura assicurativa (CIG Z0A39FB0E5);
- stabilire che ai sensi:
  - dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, ai collaboratori del contraente suddetto a qualsiasi titolo, che intervengono nel contratto di fornitura, sono estesi gli obblighi di condotta previsti dal codice approvato con la medesima norma;
  - dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 è vietato al contraente assumere o conferire incarico professionale a dipendenti dell'Ente, cessati dal servizio, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune, nei confronti del contraente medesimo;
  - dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012 e del conseguente Piano Nazionale Anticorruzione sono estesi al contraente gli obblighi previsti dalla medesima norma;
  - dell'art. 209, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e della determinazione n. 6 del 18 dicembre 2013 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) non è previsto per il presente affidamento l'applicabilità di clausole compromissorie e il conseguente ricorso ad arbitrato per la risoluzione delle controversie;
- stabilire che il presente provvedimento sarà efficace dopo esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 32, comma 7 del medesimo decreto già esperiti da Consip SpA in fase preventiva;

- assumere l'impegno per la spesa complessiva di € 23.520,00= con imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto indicati:

- Bilancio di previsione anno 2023;
- P.E.G.: capitolo 2560;

### **DETERMINA**

**di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge** la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che definisce di:

1) affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Società ITAS Mutua - Via delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento - C.F. 00110750221 - P.IVA 02525520223, il servizio di Tutela Legale rivolto agli amministratori e dipendenti dell'Ente, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di stipula della copertura assicurativa (CIG Z0A39FB0E5);

2) stabilire che ai sensi:

- dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, ai collaboratori del contraente suddetto a qualsiasi titolo, che intervengono nel contratto, sono estesi gli obblighi di condotta previsti dal codice approvato con la medesima norma;
- dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 è vietato al contraente assumere o conferire incarico professionale a dipendenti dell'Ente, cessati dal servizio, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune, nei confronti del contraente medesimo;
- dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012 e del conseguente Piano Nazionale Anticorruzione sono estesi al contraente gli obblighi previsti dalla medesima norma;
- dell'art. 209, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e della determinazione n. 6 del 18 dicembre 2013 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) non è previsto per il presente affidamento l'applicabilità di clausole compromissorie e il conseguente ricorso ad arbitrato per la risoluzione delle controversie;

3) stabilire che il presente provvedimento sarà efficace dopo esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 32, comma 7 del medesimo decreto già esperiti da Consip SpA in fase preventiva;

4) assumere l'impegno per la spesa complessiva di € 23.520,00= con imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto indicati:

- Bilancio di previsione anno 2023;
- P.E.G.: capitolo 2560.

Allegati

- A) OE\_NG3422694\_L0\_NP443282;
- B) Scheda TECNICA.

Gallarate, 17/02/2023

Il Dirigente

COLOMBO MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)